



## ALLEGATO 3

### COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 40/2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, le società Mya Service Broker Srl, in qualità di intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **consegnano al contraente** copia del documento di cui all'All. 4 del Reg. IVASS 40/2018 contenente i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati e coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione utile, compresa, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, la sua propensione al rischio;
- c) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **forniscono al contraente** – in forma chiara e facilmente comprensibile – informazioni oggettive sul prodotto, **illustrandone** le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti di copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato e coerente con le sue esigenze e con le richieste rappresentate; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza con apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento:**
  1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale**, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. **denaro contante**, entro il **limite di:** a) **duemila euro (2.000,00)**, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo **responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto); b) **settecentocinquanta euro (750,00) annui** per ciascun contratto, per i contratti degli **altri rami danni**.

Barletta 01/07/2020